



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

a indirizzo musicale

"BOER-VERONA TRENTO"

Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA

MEIC893003

Tel. 090.42910/fax 090.3710517

meic893003@istruzione.it

C.F. 80007240833

meic893003@pec.istruzione.it

Prot. N. 0008341/A26 del 09/11/2015

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
Attuazione normativa in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro
(CCNL art. 6 comma 2 lettera k)

a.s. 2015/2016

L'anno **duemila quindici**, il giorno 09 del mese di novembre, presso l'Istituto Comprensivo "Boer-Verona Trento" di Messina, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all'art. del CCNL del Comparto Scuola 2006-2009, tra la delegazione di parte pubblica nella persona del **Dirigente Scolastico Antonio Sabato**, i componenti della RSU:

Sostine Cannata

Maria Rita D'Amico

Giuseppa Speranza

e i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali:

Giovanna Guglielmo (delegato UIL Scuola)

Francesco Galletta (delegato Snals Confasal) **assente**

è sottoscritto il presente contratto integrativo d'Istituto che riguarda l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6 comma 2 lettera K) CCNL 2006-2009).

Art. 1

Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1) Il presente Contratto Integrativo di Istituto è sottoscritto fra l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo "Boer-Verona Trento" di Messina, la RSU ed i rappresentanti delle OOSS sopra riportate.
- 2) Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo di Istituto si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.
- 3) Il presente Contratto Integrativo di Istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo.
- 4) Il presente Contratto Integrativo di Istituto viene predisposto sulla base del Dlgs n. 81/08, del DM 292/96, del DM 382/98, del CCNL 2006-2009 Comparto Scuola e della legge 300/70, nei limiti delle rispettive vigenze.
- 5) Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo di Circolo/Istituto, la normativa di riferimento primaria è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al precedente punto 4.

Art. 2

Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

- 1) In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto le parti cui al precedente articolo 1, comma 1, si incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso l'istituzione scolastica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

a indirizzo musicale

"BOER-VERONA TRENTO"

Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA

MEIC893003

Tel. 090.42910/fax 090.3710517

meic893003@istruzione.it

C.F. 80007240833

meic893003@pec.istruzione.it

- 2) Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
- 3) Le parti possono intraprendere iniziative unilaterali soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla trasmissione formale della richiesta di cui al precedente comma 2.

Art. 3

Soggetti tutelati

- 1) Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o senza retribuzione; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e extracurriculare per iniziative complementari previste nel POF.
- 2) Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del Piano di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
- 3) Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell'istituzione scolastica; (ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti).
- 4) Particolare attenzione si deve prestare ad alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (*stress da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri paesi*).

Art. 4

Obblighi del Dirigente Scolastico

- 1) Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del DM 292/96, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08.

Art. 5

Servizio di Prevenzione e Protezione

- 1) Il **Servizio di Prevenzione e Protezione** è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il *responsabile del servizio di prevenzione e protezione* (RSPP) può essere interno o affidato a professionisti esterni.
- 2) In questa istituzione scolastica il **Servizio di Prevenzione e Protezione** è affidato ad *esperto esterno* in possesso dei requisiti previsti decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195.
- 3) Nell'istituzione scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro organizza il *servizio di prevenzione e protezione* designando per tale compito, previa consultazione del *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza* (RLS), uno o più *responsabili* in relazione alle dimensioni della scuola (succursali, sezioni staccate, plessi etc).
- 4) I *responsabili* individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP nell'aggiornamento periodico del *documento di valutazione dei rischi* (DVR.). Essi devono disporre di mezzi e del tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento dell'incarico.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
a indirizzo musicale
"BOER-VERONA TRENTO"
Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA

Tel. 090.42910/fax 090.3710517
meic893003@istruzione.it

MEIC893003

C.F. 80007240833
meic893003@pec.istruzione.it

- 5) In ciascuno edificio sono individuati gli *addetti al primo soccorso* incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, i cui compiti specifici vengono indicati in dettaglio nelle lettere di incarico.
- 6) Ai soggetti di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5, per l'espletamento dei compiti connessi allo svolgimento degli incarichi viene corrisposto il compenso previsto nella contrattazione per il FIS.

Art. 6

Ruolo, compiti e diritti del RLS

- 1) Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII artt. 72-76 CCNL 2006-2009).
- 2) Nella scuola il RLS è designato nell'ambito della RSU o eletto dall'assemblea dei lavoratori della scuola al proprio interno.
- 3) Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell'art. 50 del D.Lgs 81/08 e di seguito sinteticamente elencati:
- Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni
 - È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi
 - È consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP
 - È consultato in merito all'organizzazione della formazione
 - Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi
 - Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
 - Riceve una formazione adeguata
 - Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
 - Partecipa alla riunione periodica
 - Fa proposte in merito all'attività di prevenzione
 - Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
 - Può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non siano idonee
- 4) Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10 e 11, del D.Lgs 81/08.
- 5) Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'espletamento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.
- 6) Per l'espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l'informazione e quello per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non viene conteggiato nelle predette 40 ore.

Art. 7

Documento di valutazione dei rischi (DVR) e dei rischi interferenziali (DVRI)

- 1) Il documento è elaborato dal dirigente scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del **Responsabile dei**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
a indirizzo musicale
"BOER-VERONA TRENTO"
Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA

Tel. 090.42910/fax 090.3710517
meic893003@istruzione.it

MEIC893003

C.F. 80007240833
meic893003@pec.istruzione.it

Lavoratori per la Sicurezza (RLS); in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.

- 2) Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono consistenti variazioni al sistema di sicurezza.
- 3) In caso di presenza a scuola di cantieri o appalti (pulizie, mense, bar, utilizzo delle palestre da parte di privati etc...) per lo svolgimento di attività per le quali l'istituzione scolastica abbia stipulato un contratto o una convenzione, il dirigente scolastico e il responsabile della ditta sono tenuti ad elaborare congiuntamente il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DVRI art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08)

Art. 8

Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

- 1) I lavoratori addetti alle attività per le quali i documenti di cui all'art. 6 hanno evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
- 2) I lavoratori che effettuano lavori ritenuti pericolosi dal medico competente hanno il diritto di utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza (DPI) previsti nel DVR. Il lavoratore risponderà personalmente del mancato o inadeguato utilizzo degli stessi.
- 3) L'individuazione del medico competente che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL.

Art. 9

Riunioni periodiche

- 1) Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate dal dirigente scolastico, di norma una volta all'anno. Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione di rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono notevolmente sulla sicurezza.
- 2) Alla riunione partecipano il dirigente scolastico/datore di lavoro che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente se previsto dal DVR.
- 3) Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate di norma con almeno 5 giorni di anticipo e con ordine del giorno specifico.
- 4) La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. Della riunione viene redatto apposito verbale firmato da tutti i componenti.

Art. 10

Rapporti con gli enti locali proprietari

- 1) Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti l'edificio scolastico deve essere rivolta richiesta formale di adempimento al Comune di Messina.
- 2) In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari informandone tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge.
- 3) L'art. 18, comma 3, del D.Lgs 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
a indirizzo musicale
"BOER-VERONA TRENTO"
Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA

Tel. 090.42910/fax 090.3710517

MEIC893003

C.F. 80007240833

meic893003@istruzione.it

meic893003@pec.istruzione.it

Art. 11

Attività di formazione, informazione ed aggiornamento

- 1) L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.
- 2) Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l'obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti.
- 3) I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari *obbligati* a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico.
- 4) Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono destinatari di informazioni e formazione specifiche funzionali ai ruoli ricoperti.
- 5) I preposti (*docenti nei confronti dei propri alunni, DSGA nei confronti del personale ATA, responsabili di plesso o sezioni staccate con specifico incarico, Collaboratori scolastici per la vigilanza sulla permanenza degli studenti nell'edificio*) hanno diritto ad un'adeguata e specifica formazione come previsto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs 81/08.
- 6) All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente scolastico presenta il programma delle attività formative con relativo calendario.
- 7) Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensati con le risorse del finanziamento per la sicurezza.
- 8) I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all'inizio dell'anno scolastico (precedente punto 5) in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal D.Lgs 81/08.
- 9) Per gli studenti sono previste le prove di evacuazione.
- 10) L'informazione avviene di norma all'inizio dell'anno scolastico ed è periodicamente aggiornata nel caso di consistenti modifiche all'impianto complessivo del sistema di sicurezza.
- 11) La formazione e l'addestramento specifico avviene all'atto dell'assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansioni, per variazione dell'organizzazione del lavoro o per introduzione di nuove attrezzature e/o tecnologie.

Art. 12

Uso degli impianti e delle apparecchiature di videosorveglianza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 300/70

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, secondo comma, della legge 300/70, si precisa che l'utilizzo delle apparecchiature di videosorveglianza non è finalizzato al controllo a distanza dell'attività svolta dai lavoratori e pertanto non potrà portare alla instaurazione di procedure disciplinari e alla misurazione della produttività individuale;
- 2) Le forme operative di monitoraggio collegate alla utilizzazione degli strumenti sopra indicati, necessari per inderogabili motivi di sicurezza e cautelativi, non potranno consentire la misurazione della qualità e/o della quantità dell'attività lavorativa in fase di esecuzione, e, pertanto, l'I.C. "Boer-Verona Trento" adotterà tutti gli accorgimenti utili per garantire il rispetto di tale restrizione;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
a indirizzo musicale
"BOER-VERONA TRENTO"
Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA
MEIC893003

Tel. 090.42910/fax 090.3710517

meic893003@istruzione.it

C.F. 80007240833

meic893003@pec.istruzione.it

- 3) L'uso degli impianti e delle apparecchiature di videosorveglianza avrà il solo scopo di monitorare ed assicurare la sicurezza degli ambienti scolastici e la tutela dei lavoratori e dei minori e avrà quindi carattere collettivo e non individuale e nulla innova rispetto alle disposizioni di legge vigenti in materia di prestazione del lavoro;
- 4) Eventuali elementi critici che dovessero emergere dalla utilizzazione degli strumenti saranno esaminati congiuntamente dalle parti, a richiesta anche di una sola di esse, al fine della determinazione di idonee iniziative concordate tra le parti;
- 5) La funzione di supervisione del sistema è finalizzata al mero controllo e non può essere utilizzata per il controllo dell'attività lavorativa a livello individuale. Eventuali criticità potranno essere esaminate con le modalità sopra stabilite.
- 6) La visione e la gestione delle immagini registrate sarà cura esclusiva del Dirigente Scolastico il quale potrà delegare a una persona di sua fiducia tale compito e ciò assicura che non vengano posti in essere accorgimenti organizzativi o tecnici tesi a trasformare la procedura in una forma non autorizzata di controllo a distanza dell'attività lavorativa individuale.
- 7) Ogni comprovato abuso tale da configurare inadempimento non di scarsa importanza degli obblighi assunti darà facoltà, dopo l'espletamento di un confronto congiunto diretto alla definizione del caso, di dichiarare la decadenza dell'accordo, con quanto conseguente.
- 8) E' facoltà delle RSU firmatarie del presente accordo verificare, periodicamente o a richiesta, in presenza di un incaricato dell'Istituto Comprensivo "Boer-Verona Trento", il funzionamento dei sistemi di protezione su indicati, oltre alla conformità tecnica strutturale dei sistemi.
- 9) Nel caso in cui l'Istituzione dovesse ritenere necessario procedere a modifiche, aggiornamenti tecnologici, integrazioni o alla sostituzione dei sistemi di cui al presente accordo, in termini di collocazione logistica, di hardware, di software, di addetti autorizzati all'accesso, ne farà oggetto di preventivo confronto con le RSU delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico	Antonio Sabato
I membri della RSU	Sostine Cannata
	Maria Rita D'Amico
	Giuseppa Speranza
Delegati delle Organizzazioni Sindacali:		
UIL Scuola	Giovanna Guglielmo
SNALS Confasal	Francesco Galletta	assente